

LE MISURE CONTRATTUALI

UNA FORMA POCO ESPLORATA DI MISURE DI CONSERVAZIONE

GIULIANO TALLONE, REGIONE LAZIO





DEFINIZIONE MISURE CONTRATTUALI (DIRETTIVA E DPR 357/97)

- L'articolo 6, della Direttiva 92/43/CEE paragrafo 1, dispone: "Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti."
- L'articolo 4 del DPR 357/97 e s.m.i. stabilisce che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti.";

(2000)

Le parole «all'occorrenza» indicano che i piani di gestione non sono sempre necessari. Se i piani di gestione sono scelti da uno Stato membro, spesso sarà logico stabilirli prima di procedere alle altre misure menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, in particolare le misure contrattuali. Spesso le misure contrattuali implicano una relazione tra le autorità competenti ed i singoli proprietari di terre e sono limitate a singoli appezzamenti, di norma più piccoli del sito. In queste circostanze, un piano di gestione incentrato sul sito fornirà un quadro generale ed il suo contenuto fornirà un utile punto di partenza per i dettagli specifici delle misure contrattuali.

Le misure che implicano un'azione positiva, le misure agroambientali o silvoambientali, sono un buon esempio per illustrare come tener conto delle esigenze socioeconomiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.

- 1. Misure agroambientali: per alcuni tipi di habitat artificiali seminaturali dell'allegato I (prati, pascoli) e delle specie dell'allegato II presenti in questi habitat, gli accordi con gli agricoltori nell'ambito del nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (º) saranno nella maggior parte dei casi una sufficiente misura contrattuale volta a mantenere uno «stato di conservazione soddisfacente» dei tipi di habitat e delle specie.
- Misure silvoambientali: misure appropriate potrebbero essere un'iniziativa di un'impresa forestale nel quadro di un determinato regime di certificazione, a condizione che l'iniziativa garantisca il mantenimento dello «stato di conservazione soddisfacente».

Non esiste una gerarchia tra queste tre categorie. Gli Stati membri possono quindi usare, su un sito di Natura 2000, soltanto una categoria di misure (ad esempio soltanto misure contrattuali) o una combinazione di esse (ad esempio combinazione di misure regolamentari e contrattuali in funzione degli aspetti di conservazione dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti sul sito). Oltre alle misure obbligatorie scelte, gli Stati membri possono inoltre varare ed attuare «piani di gestione».



LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE









DEFINIZIONE (MANUALE SITI NATURA 2000)

3.3.3. Misure contrattuali

Sono misure contrattuali gli interventi previsti in accordi tra più soggetti, riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti.

Tali accordi possono essere stipulati tra soggetti privati o tra autorità pubbliche e soggetti privati, al fine di conservare gli habitat o le specie in questione. Ad esempio, convenzioni e contratti tra enti pubblici e soggetti privati – spesso organizzazioni private no profit – per la gestione delle aree o per il loro uso.

Tra le misure contrattuali possono essere compresi anche gli strumenti della cosiddetta "programmazione negoziata", come gli Accordi di programma, i Contratti d'area e i Patti territoriali.



DEFINIZIONE (MANUALE SITI NATURA 2000)

Le misure contrattuali invece implicano un coinvolgimento diretto del proprietario. Questi può essere non soltanto chiamato dal soggetto responsabile della gestione del sito alla vendita di terreni utili per la strategia di conservazione (es. per ampliare la superficie di habitat di ridotta estensione o per allentare le pressioni antropiche in un'adeguata zona di rispetto intorno ai sistemi più fragili), ma anche incentivato, con specifiche forme di contratto, alla conservazione o al recupero di determinate forme d'utilizzo delle risorse naturali (es. prosecuzione o ripristino della gestione nei castagneti da frutto; mantenimento delle praterie terofitiche attraverso forme di pascolamento tradizionale; incentivazione dell'agricoltura biologica su terreni idrogeologicamente collegati ad habitat sensibili all'inquinamento idrico, come laghi, grotte continentali ecc.).

Per alcuni tipi di misure di gestione (es. interventi forestali secondo i canoni della selvicoltura sistemica, recupero di castagneti da frutto) la dimensione della proprietà, e dunque la parcellizzazione, è un fattore critico per la sostenibilità economica degli interventi, di cui dovrà tener conto il soggetto responsabile della gestione del sito (es. incentivi per la promozione di forme associate di gestione tramite consorzi di proprietari).





NOTA DELLA COMMISSIONE SULLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER I SITI NATURA 2000

La presente nota contiene indicazioni ad uso degli Stati membri su come definire le misure di conservazione per i siti Natura 2000. Essa integra le note della Commissione riguardanti la "Designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)" e la "Definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000", unitamente alle quali andrebbe letta.

- Le *misure contrattuali* consistono nella definizione di contratti o accordi, solitamente tra le autorità di gestione e i proprietari terrieri o gli utilizzatori del sito.

Tra le misure che comportano azioni positive rientrano le misure agroambientali o silvoambientali, che fungono da valido esempio di come si possano tenere presenti i requisiti socioeconomici quando si definiscono accordi a beneficio dei siti Natura 2000.

Gli accordi agroambientali con gli agricoltori nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale possono essere considerati una misura contrattuale volta a mantenere o migliorare lo stato di conservazione di taluni tipi di habitat (ad esempio, praterie, pascoli) e specie in una serie di siti. Le misure silvoambientali possono anche essere utilizzate per definire contratti e accordi con i proprietari silvicoli sulla gestione delle foreste per favorire la conservazione di habitat e specie.

La gamma di possibilità per stabilire le misure di conservazione necessarie non si esaurisce nelle misure summenzionate, ma include anche altri tipi di contratti e accordi, come pure altre categorie di misure specifiche, tra cui le misure di conservazione volontarie.



Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Journal of Environmental Management

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jenvman



Participation in the management of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level analysis

Evangelia Apostolopoulou a,1,3, Evangelia G. Drakou a,2,3, Kalliope Pediaditi b,*,3

ARTICLE INFO

Article history: Received 17 December 2011 Received in revised form 31 August 2012 Accepted 4 September 2012 Available online

Keywords:
Protected area
Participation
Knowledge
Biodiversity conservation
Governance
Crete
Local community
Stakeholder
Natura 2000

ABSTRACT

The governance of protected areas has experienced rapid advancement over the last two decades with regard to the inclusion of stakeholders and local communities into the management process. During the same period Greek biodiversity governance has been characterized by a shift, at least on paper, towards the adoption of participatory approaches primarily through the establishment of management agencies. However, this has not been institutionalized for the majority of Natura 2000 sites, thus posing questions on the existence, nature, and effectiveness of participation in sites with no management agency. This is the first conducted large scale, cross level participation analysis for Greek Natura 2000 sites enabling the formation of a representative picture of the situation in the country. We investigated the nature and role of participation in Greek biodiversity governance by exploring both general opinions regarding the national context of participation in Greek Natura 2000 network as well as site-specific opinions regarding three case study areas where Natura 2000 sites have been established. Overall, we analyzed the results of 96 interviews, conducted with national, regional and local level stakeholders and 734 guestionnaires conducted with local communities of the three case study areas. Results indicate with non-significant difference among governance levels, or between case study sites, that stakeholders' participation exists mainly on paper whereas community participation is practically absent. Stakeholder engagement seems to take place through administrational documentation across levels and to be locally confined based mainly on personal contacts and initiatives. Interviewees and survey respondents indicated a preference towards improving stakeholders' participation and the community's engagement in the management of Natura 2000 sites. Overall, the results of this study revealed the urgent need for policy initiatives towards adopting meaningful, fair and collaborative two-way forms of participation through the development and implementation of facilitation, participation and engagement guidance and training programs.

© 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.





Article

Stakeholder Participation in Natura 2000 Management Program: Case Study of Slovenia

Tomislav Laktić 1 and Špela Pezdevšek Malovrh 2,*

- Water and Investments Directorate, Cohesion Policy Division, Ministry of the Environment and Spatial Planning, 1000 Ljubljana, Slovenia; tomislav.laktic@gov.si
- Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia
- Correspondence: spela.pezdevsekmalovrh@bf.uni-lj.si; Tel.: +386-1320-3522

Conservation Biology



Achieving Integrative, Collaborative Ecosystem Management

Add Note

HEATHER L. KEOUGH* AND DALE J. BLAHNA†

Draw Path

*Department of Forest, Range, and Wildlife Science, Utah State University, 5230 Old Main Hill, Logan, Utah 84322-5215, U.S.A., email heatherkeough@hotmail.com

†Department of Environment and Society, Utah State University, 5230 Old Main Hill, Logan, Utah 84322-5215, U.S.A.

Abstract: Although numerous principles have been identified as being important for successfully integrating social and ecological factors in collaborative management, few authors have illustrated how these principles are used and why they are effective. On the basis of a review of the ecosystem management and collaboration literature, we identified eight factors important for integrative, collaborative ecosystem management—integrated and balanced goals, inclusive public involvement, stakeholder influence, consensus group approach, collaborative stewardship, monitoring and adaptive management, multidisciplinary data, and economic incentives. We examined four cases of successful ecosystem management to illustrate bow the factors were incorporated and discuss the role they played in each case's success. The cases illustrate that balancing social and ecosystem sustainability goals is possible. Collaborative efforts resulted in part from factors aimed at making plans economically feasible and from meaningful stakeholder participation in ongoing management. It also required participation in monitoring programs to ensure stakeholder interests were protected and management efforts were focused on agreed-upon goals. Data collection efforts were not all-inclusive and systematic; rather, they addressed the ecological, economic, and social aspects of key issues as they emerged over time. Economic considerations appear to be broader than simply providing economic incentives; stakeholders seem willing to trade some economic value for recreational or environmental benefits. The cases demonstrate that it is not idealistic to believe integrative, collaborative ecosystem management is possible in field applications.

Keywords: social and ecological benefits, collaborative decision making, public involvement, stewardship

Logrando la Gestión Integradora y Cooperativa de Ecosistemas



^a Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, UPB 119, 54124 Thessaloniki, Greece

^b Mediteranean Agronomic Institute of Chania, Makedonias 1, Chania, Crete 73100, Greece



PERCHE UTILIZZARE LE MISURE CONTRATTUALI?

RAGIONI DELL'APPROCCIO CONTRATTUALE

- Ragioni sociali e democrazia: Command and control o partecipazione degli stakeholders?
- Condivisione degli obiettivi di tutela di Natura 2000 con i cittadini e partecipazione nelle responsabilità della gestione
- <u>Maggiore efficienza (ed efficacia) dell'azione gestionale e</u> di conservazione rispetto alle misure regolamentari
- Diminuzione dei conflitti



PERCHE LE MISURE CONTRATTUALI SONO POCO UTILIZZATE?

- MODELLO DI CONSERVAZIONE IN ITALIA MOLTO LEGATO ALL'APPROCCIO «PROTEZIONISTICO»
- SCARSA ABITUDINE AL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE («NAPOLEONICA»)
- L'APPROCCIO CONTRATTUALE RICHIEDE MOLTA ELASTICITÀ E CAPACITÀ PROGETTUALE, IN GENERE POCO SVILUPPATE NELL'AMBITO DELLA P.A.



- SOGGETTO GESTORE DEL SITO NATURA 2000 (Regione Lazio Enti parco)
 - Agisce ((In rappresentanza)) degli interessi della direttiva habitat uccelli (Soggetto pubblico)
- SOGGETTO PROPRIETARIO DEL SITO (o gestore di diritti di uso)
 - Pubblico
 - Gestore di interessi collettivi (es. Università Agrarie)
 - Privato (proprietario dei suoli, affittuario, agricoltore, associazione ambientalista-NGO, ecc...)



TEORIA DEI GIOCHI APPLICATA

- AZIONI NEUTRE (NON MI COSTA E NON MI CONVIENE)
 - POSSIBILE LEVA È LA CONDIVISIONE DELLE MOTIVAZIONI DI TUTELA (OPINIONE PUBBLICA)
- AZIONI CHE FAVORISCONO IL SOGGETTO COINVOLTO
 - MISURE DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
 - MISURE DI INCENTIVAZIONE NON FINANZIARIA (ES. SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE)



FORMA DEL CONTRATTO

FORMA DEL «CONTRATTO»

- Accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/90
- Programmazione negoziata (Legge n.662/1996)
- Accordi di programma ex D.lgs. 267/2000 art. 34
- Contratto-convenzione agrario
- Contratti di diritto privato ex codice civile (libro quarto) Art. 1321 e segg. C.C.

L. 241/90 ART. 15 (ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

Gli accordi di collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non vedono l'applicazione delle norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici a condizione che:

- siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata;
- nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- la cooperazione istituita tra i soggetti pubblici sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità istituzionali e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
- venga coordinato l'esercizio di funzioni proprie a ciascuna di esse, sulla base di una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, la cooperazione non comportando trasferimenti finanziari diversi da quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo. Ove tale principio sia rispettato, il costo effettivo può altresì essere espresso in termini di costo standard o somma forfettaria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.



- legge n.662/1996, articolo 2 comma 203 lettera a, come «regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza», nell'ambito degli regioni e degli enti locali.
- Gli strumenti della programmazione negoziata, definiti dallo stesso testo legislativo, sono:
 - l'intesa istituzionale di programma, ovvero un accordo di collaborazione tra diversi livelli dell'amministrazione (Stato, regione e provincia autonoma);
 - l'accordo di programma quadro, un accordo tra gli enti locali e i soggetti interessati allo sviluppo locale (stakeholder), promosso in base all'Intesa istituzionale di programma;
 - il **patto territoriale**, un accordo stilato, nell'ambito dell'accordo di programma quadro, tra enti locali, parti sociali e soggetti interessati (sia pubblici che privati);

D.LGS. 267/2000 E SMI (TESTO UNICO EE.LL.)

Art. 30. Convenzioni

• 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Art. 34. Accordi di programma

• 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

• 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

CONTRATTI AGRICOLI DI PROMOZIONE

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149) - CAPO III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni –

Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni

[...] 3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.



CONVENZIONI AGRICOLE

Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

- 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. (comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 2, legge n. 205 del 2008)
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata.


(comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, legge n. 296 del 2006)

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016)

Art. 12 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

- 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
- 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.











Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under the Common Agricultural Policy











Jana Poláková Graham Tucker Kaley Hart Janet Dwyer Matt Rayment

Contratti di diritto privato ex codice civile (libro quarto) – Art. 1321 e segg. C.C.

• La P.A. agisce come un privato

Art. 1321 - Nozione.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.



ATTUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO

MISURE DI CONSERVAZIONE REGIONE LAZIO (DGR 158, 159, 160, 161, 192 DEL 14/04/2016)

• Tra le misure di conservazione adottate dalla Regione Lazio ai fini della designazione delle ZSC terrestri, sono state stabilite misure di tipo contrattuale, sulla base degli indirizzi e linee guida di cui alla D.G.R. 569/2012. Tali misure consistono in accordi volontari non onerosi o di natura contrattuale con i soggetti aventi diritto o comunque con gli stakeholders interessati nel territorio delle ZSC.

Deliberazione della Giunta Regionale del 05 dicembre 2012 , n. 569 "Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE".



a. in ciascuna ZSC, sulla base degli indirizzi e linee guida di cui alla D.G.R. 569/2012 la Giunta Regionale, attraverso la struttura competente in materia di Natura 2000, può promuovere ulteriori misure contrattuali per l'attuazione delle misure di conservazione indicate come "divieti, obblighi e interventi attivi ed azioni da incentivare" nell'Allegato 1 alla presente deliberazione o delle indicazioni gestionali contenute nei Piani di Gestione già adottati. Tali misure consisteranno in Accordi volontari non onerosi o di natura contrattuale con i soggetti aventi diritto o comunque interessati alla gestione delle ZSC;

 la sottoscrizione degli Accordi volontari di cui sopra sarà preceduta, per ogni ZSC o per ZSC complesse per unità amministrative omogenee al suo interno, da un avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato a tutti i potenziali interessati;

- c. in caso di Accordi non onerosi per la Regione Lazio, sulla base degli indirizzi e linee guida di cui alla D.G.R. 569/2012, gli stessi possono contenere ipotesi di semplificazione amministrativa ed in particolare la previsione che:
 - Gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e/o habitat presenti nel sito, inclusi gli interventi forestali, previsti negli impegni specifici dell'Accordo e derivanti dalle misure di conservazione previste nell'Allegato 1 alla presente Deliberazione, o dai Piani di Gestione adottati dalla Giunta Regionale purché non in contrasto con le misure di conservazione, effettuino uno screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. in sede di stesura dell'accordo, al fine di individuare gli

interventi da rinviare a semplice comunicazione di avvio alla struttura competente. Gli interventi oggetto dell'accordo dovranno essere elencati e descritti in singole schede prescrittive allegate all'accordo stesso che ne descrivano in dettaglio tipologia, localizzazione, tempi e modi di attuazione; qualora gli interventi eccedano quelli delle schede dovranno seguire le procedure ordinarie;

- d. la sottoscrizione degli accordi non onerosi è approvata con determinazione del Direttore Regionale competente in materia di Rete Natura 2000;
- e. il rispetto dei contenuti dell'Accordo volontario non oneroso da parte dei soggetti contraenti è certificato da tecnici qualificati, individuati come da punto 6.1, delle Linee guida allegate alla D.G.R. 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)", e può essere soggetto a verifiche successive da parte della Regione Lazio o di altri soggetti addetti alla sorveglianza in campo ambientale;
- f. per gli accordi onerosi, con successivi provvedimenti, la Giunta Regionale definisce le procedure, anche in attuazione di programmi comunitari o nazionali, per la sottoscrizione della tipologia di accordi di genere contrattuale, definendo anche quali sono le necessarie risorse finanziarie.

PAF (PRIORITISED ACTION FRAMEWORKS) DGR 234 DEL 18/04/2019

- La base giuridica del PAF è l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Habitat, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, se del caso, le proprie stime relative al cofinanziamento dell'Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere ai seguenti obblighi in relazione a Natura 2000:
- stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo,
- stabilire le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

Attuazione di ulteriori misure contrattuali (aggiornamento regolamenti usi civici e misure ulteriori individuate dalla Giunta regionale)		ricorrente	200.000	FEASR
edazione di Piani di Pascolamento previsti dalle misure di onservazione ZSC di tipo contrattuale	una tantum	7 habitat erbacei	50.000	FEASR
tuazione di misure contrattuali per il miglioramento degli habitat e d ecie di interesse (ad es. conversione cedui castanili in castagneti da f vviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati)		rrente	550.000	FEASR
tuazione di misure contrattuali per la conservazione e il mantenimo quatici (ad es. mantenimento delle fasce riparie, controllo dei feno terramento e controllo delle specie aliene)		na tantum	200.000	FEAMP





ALCUNE RIFLESSIONI FINALI

E POSSIBILE SVILUPPARE LE MISURE CONTRATTUALI?

KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK REDEKER | SELLNER | DAHS

(2016)

EU Fitness Check for the Habitats Directive and the Birds Directive Legal and scientific report

Commissioned by the "Aktionsbündnis Forum Natur"

Contractual nature conservation: Contractual solutions should be given significantly more
consideration. They should have priority over regulatory measures. It is usually sufficient
to issue a regulatory basic protection regime in order to ensure the required protection of
third parties. In relation to land owners and managers, contractual nature conservation
should have priority. This would raise the level of acceptance and facilitate a combination
of conservation and supporting instruments.

Proposed amendments: Such priority could be established without amending the Directives. In German law, Sect. 32, para. 4 BNatSchG could be amended to the effect that "contractual arrangements shall be employed primarily, provided they guarantee effective protection in combination with site-specific regulatory rules (basic protection)."

However, contractual provisions can very well provide effective protection. This is especially the case if a Natura 2000 site affects one or a few owners, only. For in this case, provisions regarding the permitted exploitation of the site and the limits of owners' rights have to be adopted in order to ensure that the protection and conservation objectives are reached. The requisite protection against third parties can be achieved in the form of a basic regulation defining the territorial borders and provisions which again stipulate third parties' obligations in respect of required actions and omissions. Otherwise, however, contractual arrangements should be given preference because they are more efficient in aligning the prohibitions, obligations and management measures required to reach the protection and conservation objective with the owner's interests. This requires the land owner's willingness to implement the required measures whilst simultaneously ensuring the achievement of the protection and conservation objectives. In addition, contractual provisions can be used as sovereign instruments of protection to more easily accommodate changes in the protection and conservation objectives. For example, it would be possible to take into account changes in the need for protection, which may be caused by a displacement of the habitat of a priority species, by

amending the contract. The legitimate interests of land owners can be given better consideration on sites classified as Natura 2000 sites.

In addition, contractual nature conservation is especially suited to link site protection with compensatory measures and thus raise the level of acceptance of the requisite protection and conservation measures. Not every measure of sovereign protection involves an obligation to pay compensation. According to established case law, this is only the case if a type of use previously exercised is subsequently prohibited or if the regulation would be disproportionate if no compensation were provided.9 This limited obligation to provide monetary compensation is often detrimental to the acceptance of site protection measures in Natura 2000 areas. Contractual provisions, by contrast, make flexible solutions possible that can take into account both nature protection requirements on the one hand and the legitimate interests of the owners on the other. Thus, contractual protection is able to involve land owners in the pursuit of the protection, conservation and development objectives of Natura 2000 sites and thus achieve better results than sovereign protection.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE